

Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Presentazione delle modifiche rispetto alla legge in vigore

Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (RS 211.112.2)	
Diritto vigente	Modifiche previste
<i>Art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6</i> ³ Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti: a. la cittadinanza svizzera; [...] ⁶ I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.	<i>Art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6</i> ³ Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti: a. <i>Abrogata</i> [...] ⁶ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 5 cpv. 1 lett. e</i> ¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti: e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);	<i>Art. 5 cpv. 1 lett. e</i> ¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti: e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
<i>Art. 26</i>	<i>Art. 26 cpv. 2 e 3</i> ² Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata conformemente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»¹ gestito dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri. ³ Se il luogo dell'evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall'Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione².

¹ La lista della denominazione degli Stati è consultabile sul sito www.dfae.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Osservanza e promozione del diritto internazionale pubblico > Il riconoscimento di Stati e governi > Lista della denominazione degli Stati.

² La lista Codici degli Stati e dei territori utilizzata nelle statistiche della Confederazione è consultabile sul sito www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.

<i>Art. 29 cpv. 2</i> ² Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'UFSC.	<i>Art. 29 cpv. 2 e 3</i> ² Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica compete all'autorità di vigilanza nella cui sfera di competenza rientra: a. la modifica di dati dello stato civile documentati per la prima volta; o b. la documentazione successiva di fatti di stato civile che hanno avuto luogo prima dell'ultima documentazione. ³ Se le competenze non sono chiare, si procede secondo le indicazioni dell'UFSC.
<i>Art. 30</i> <i>Da parte dei tribunali</i> ¹ Fatto salvo l'articolo 29, i tribunali decidono in merito alla modifica dei dati dello stato civile effettuata (art. 42 CC).	<i>Art. 30</i> <i>Abrogato</i>
<i>Art. 35 cpv. 6</i> ⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM), nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all'articolo 34 lettera b^{bis} deve essere presentata la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM.	<i>Art. 35 cpv. 6 e 6^{bis}</i> ⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. ^{6bis} Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998³ sulla medicina della procreazione (LPAM), questo deve essere documentato all'ufficio dello stato civile con una conferma scritta da parte del medico curante secondo l'articolo 25 LPAM.
<i>Art. 45 cpv. 2</i> ² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.	<i>Art. 45 cpv. 2</i> ² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

<i>Art. 50 cpv. 1</i> ¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio: [...]	<i>Art. 50 cpv. 1 lett. a^{bis}</i> ¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio: ^{abis} la nascita di un figlio la cui madre è sposata con una donna se non è stata presentata all'ufficio dello stato civile una conferma medica conformemente all'articolo 35 capoverso 6 né è avvenuto il riconoscimento da parte del padre.
<i>Art. 80 Set di caratteri</i> I dati sono registrati con il set di caratteri ISO 8859-15.	<i>Art. 80 Set di caratteri</i> I dati sono registrati con il set di caratteri standard ISO 8859-1 + Latin Extended-A⁴.
<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88 Adeguamento tecnico della registrazione di gruppi di dati dello stato civile</i> L'UFSC può incaricare il SIS mediante decisione scritta di adeguare nel registro dello stato civile un gruppo di dati che necessitano di un adeguamento esclusivamente tecnico e omogeneo.
<i>Art. 88a</i>	<i>Art. 88a Rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di altri Cantoni</i> Se in un Cantone a causa di una temporanea carenza di personale non vi è alcuna persona adatta a rettificarli, i dati dello stato civile possono essere rettificati, per un periodo di tempo limitato e d'intesa con l'UFSC, da un'autorità dello stato civile di un altro Cantone.
<i>Art. 98 cpv. 1 Annotazioni a margine e radiazioni</i> ¹ Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:	<i>Art. 98 cpv. 1 lett. f^{bis}</i> ¹ Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine: ^{f^{bis}} gli adeguamenti della grafia del nome in seguito alla dichiarazione concernente il cognome secondo l'art. 99f;

⁴ La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
Può inoltre essere consultata sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione; www.iso.org.

<i>Art. 99e</i> <i>Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2021</i> Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPuE devono essere effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 27 ottobre 2021.	<i>Art. 99e</i> <i>Abrogato</i>
<i>Art. 99f</i>	<i>Art. 99f</i> Disposizioni transitorie della modifica del [Data] ¹ Una persona i cui dati sono stati registrati nel registro dello stato civile prima del 1° gennaio 2025 può dichiarare a ogni ufficiale dello stato civile, in Svizzera, e alla rappresentanza svizzera competente, all'estero, di volere che il proprio nome sia iscritto con il set di caratteri di cui all'articolo 80 della presente modifica. ² La dichiarazione può essere presentata: a. in qualsiasi momento in occasione di un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile; b. dal 1° gennaio 2025, in qualsiasi momento e indipendentemente da un fatto di stato civile. ³ I coniugi aventi un cognome coniugale devono fare congiuntamente la dichiarazione concernente il cognome coniugale. ⁴ La dichiarazione per un minorenne va presentata dalla persona che detiene l'autorità parentale. Se il figlio ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario il suo consenso. ⁵ Le dichiarazioni vanno firmate in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione. ⁶ Le firme sono autenticate.

Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (RD 172.042.110)

Diritto vigente	Modifiche previste
<i>Art. 14 Esecuzione forzata</i> Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.	<i>Art. 14</i> Abrogato
<i>Allegato 1 numero II 4.7a</i>	<i>Allegato 1 numero II 4.7a</i> 4.7a Dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 99^f OSC fatta indipendentemente da un fatto di stato civile: – se la dichiarazione è fatta congiuntamente dai coniugi 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 75